

Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.**

**CAPO V**

***ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI***

**Art. 29**

*(Istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani)*

- 1.** È istituita, all'interno della BDR, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identificazione dell'animale sia dovuta ai sensi della normativa statale o comunitaria vigente, o sia stata effettuata su base volontaria da parte del detentore.
- 2.** La registrazione di cui al comma 1 comporta gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe canina.
- 3.** La gestione dell'anagrafe è demandata ai Comuni.

**Art. 30**

*(Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani)*

- 1.** L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani è disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 27.
- 2.** Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.

**Art. 31**

*(Accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani)*

- 1.** I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 29, ai sensi della legge regionale 7/2000, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.